

- (4) L'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 permette agli enti di trattare le esposizioni verso le imprese di investimento, gli enti creditizi e le borse valori di paesi terzi come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica al soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.
- (5) L'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, e l'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 fissano i fattori specifici di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico dei paesi terzi che applicano disposizioni di vigilanza e normative almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
- (6) L'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce la formula con cui calcolare, secondo il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, e specifica i parametri da utilizzare in tale calcolo, coefficiente di correlazione compreso. L'articolo 153, paragrafo 2, di detto regolamento fissa il coefficiente di correlazione applicabile ai soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario. A norma dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del medesimo regolamento, per rientrare nella definizione di «soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario» il soggetto del settore finanziario, o una delle sue filiazioni, dev'essere sottoposto alla normativa di un paese terzo nel quale si applica un sistema di vigilanza prudenziale almeno equivalente a quello vigente nell'Unione.
- (7) L'articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013 consente agli enti stabiliti nell'Unione di trattare un'esposizione verso un'impresa pubblica o privata di un paese terzo come esposizione verso un ente ai fini della parte quattro di tale regolamento soltanto se l'impresa sarebbe considerata un «ente» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, di detto regolamento, se fosse stabilita nell'Unione, e purché sia stata autorizzata in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.
- (8) Per determinare adeguatamente le esposizioni ponderate per il rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito insito nelle esposizioni verso talune categorie di soggetti ubicati in paesi terzi, nonché il trattamento delle controparti ai fini della parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione ha valutato l'equivalenza delle disposizioni di vigilanza e normative dei paesi terzi alle corrispondenti disposizioni vigenti nell'Unione.
- (9) L'equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative dell'Unione. Si annoverano in particolare tra tali obiettivi: la stabilità e l'integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l'effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l'indipendenza e l'efficacia della vigilanza; l'effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni dell'Unione, le disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e normativi applicabili nell'Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari.
- (10) Ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'equivalenza dovrebbe essere accertata in riferimento alle disposizioni di vigilanza e normative applicabili agli enti creditizi, in quanto queste fissano, di norma, i fattori di ponderazione del rischio ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito.
- (11) Ai fini dell'articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'equivalenza dovrebbe essere circoscritta alle disposizioni di vigilanza e normative applicabili alle imprese di paesi terzi la cui attività principale è equiparabile a quella di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, dello stesso regolamento, e tenendo conto della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3.

